

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA "ZONA NEUTRA DI OMEGNA"
ARCHIVIO STORICO

Il 10 agosto 1944 nella sede municipale di Omegna, tra il Comandante Superiore Germanico della 5^a Zona di Sicurezza e le parti sottoscritte, si è addivenuto alla stipulazione ed alla firma della presente CONVENZIONE per la costituzione della "Zona Neutra" di Omegna.

- 1°) - Viene stabilita una "zona neutra" che comprende Omegna, Crusinallo città come da piantina allegata.
- 2°) - In questa "zona" non devono accedere forze armate né di partigiani né di polizia italiana, G.N.R., B.N., od altre.
- 3°) - Il Comando tedesco della 5^a Zona ha diritto di transito per controllare l'osservanza del patto.
- 4°) - E' istituita una polizia cittadina, munita di speciale distintivo, per il controllo della zona. La polizia cittadina dovrà controllare le strade di accesso alla città affinché nessuno passi senza essere controllato, garantendo che sia senz'armi e con documenti regolari. I partigiani non possono passare se sono armati ed anche le automobili con partigiani armati.
- 5°) - Il Comando Tedesco garantisce che la popolazione potrà così accudire al proprio lavoro;
che nessuna rappresaglia verrà fatta contro la città ed i cittadini; che nessuna rappresaglia verrà fatta alle famiglie dei partigiani; che i cittadini e le famiglie potranno liberamente accudire ai propri affari e lavori;
che nessun prelievo di macchinari, automobili o persone verrà effettuato;
che nell'ospedale cittadino di Omegna potranno venire, senza alcun rischio, liberamente ospitati e curati i bisognosi di cura di qualsiasi parte sottoscritta.
- 6°) -- Di quanto possa avvenire fuori della zona "Omegna - Crusinallo città" zona neutra le parti sottoscritte si disinteressano e non assumono nessun obbligo né impegno.
- 7°) - La polizia cittadina ha il diritto di ~~essere~~ essere armata per fare il controllo di cui sopra. Il bracciale sarà bianco con la scritta: "città di Omegna - zona neutra" e col timbro del comune.
- 8°) - I partigiani si impegnano di mantenere il regolare accesso e movimento merci con Omegna coi mezzi di trasporto come prima.
- 9°) - Col rispetto dei patti sopra scritti da parte dei partigiani il Comandante tedesco della 5^a Zona dichiara che non effettuerà azioni di guerra nelle zone interessanti i gruppi partigiani sottoscritti e che indurrà anche i comandi tedeschi di zone confinanti a non effettuare azioni di guerra nelle medesime zone.
- 10°) - Se questa convenzione non viene accettata o venisse violata dai partigiani o dalla polizia cittadina, il Comandante di Sicurezza germanico si ritiene libero di prendere tutte le misure che riterrà necessarie.

II°) - La presente convenzione entra immediatamente in vigore ma dovrà essere ratificata entro 14 giorni da oggi dai comandanti in persona dei gruppi sottoscritti: senza di che decade.

La convenzione è firmata dal comandante tedesco della zona di sicurezza, da due Delegati del comando delle forze partigiane interessate, dal rappresentante della commissione di Omegna e dal Commissario prefettizio di Omegna.

Omegna, 10 agosto 1944

il delegato gruppo "Marco"
F.to I; Toti

Il Com. Sup. zona di sicurezza
F.to Haupt. Krumhaar

Il delegato gruppo "Rutto"
F.to E. Cassis

Il Commissario Prefettizio Omegna
F.to Magg. A. Zappa

I Comandanti Magg. Superti e Coppo, avuta conoscenza degli accordi, si sono impegnati a non interferire nella zona/
F.to Don Giuseppe Annichini

DUE COPIE ORIGINALI CONFORME AL TESTO IN LINGUA TEDESCA SONO DEPOSITATE PRESSO IL COMANDANTE SUPERIORE DELLA 5^a ZONA DI SICUREZZA E UNA PRESSO L'ALTRA PARTE.

8888*****